

Matrimonio. Non ci sono quote divise

## Comunione legale, il creditore del coniuge pignora l'intero bene

In relazione al debito di una persona coniugata in regime di **comunione legale dei beni**, il creditore correttamente sottopone a pignoramento l'**intero bene** compreso nella comunione legale con l'altro coniuge. Non può il coniuge non debitore pretendere che venga eseguita solamente la quota di metà del bene comune né pretendere che ne venga venduta forzatamente solo una porzione materiale corrispondente, per valore, alla metà del valore del bene oggetto di esecuzione.

Conseguentemente va esclusa ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura esecutiva che si fondino sulla pretesa del debitore esecutato e del coniuge di sottrarre all'esecuzione parti o quote del bene pignorato, in modo che la vendita forzata abbia un esito diverso dalla vendita dell'intero bene oggetto della comunione legale coniugale.

Al coniuge non debitore, in sede di distribuzione del ricavato, deve comunque essere attribuita la metà del ricavato lordo della vendita forzata. È questa la decisione della Cassazione nella sentenza n. 6239 del 31 marzo 2016.

La sentenza ha il suo fondamento nell'idea che la comunione legale dei beni va considerata come una comunione "senza quote": in altre parole, i partecipanti a questa comunione (e cioè i coniugi) sono contitolari dei beni comuni nella loro interezza, senza potersi dire titolari di una specifica quota di comproprietà su di essi (situazione che invece si ha nella comunione "ordinaria" come, ad esempio, nel caso della comunione ereditaria).

Da queste considerazioni nasce la conclusione che il singolo coniuge non può essere considerato (come invece spesso si conclude nel linguaggio comune) quale titolare del 50% dei beni comuni e, in particolare, dei beni che siano sottoposti a espropriazione dal creditore particolare dell'altro coniuge.

Pertanto, il coniuge non debitore non può pretendere di escludere dall'espropriazione una porzione materiale o una quota ideale del bene comune, perché si tratta di situazioni che non gli appartengono. Potrà solo partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita che viene posta in essere all'esito della procedura espropriativa: a quel punto, dato che con la vendita forzata cessa il regime di comunione legale del bene esecutato, il coniuge non debitore può legittimamente pretendere che, dalla distribuzione del ricavato ai creditori precedenti, sia sottratta la metà del prezzo ricavato, da destinare a sua "compensazione" per il fatto di aver subito l'espropriazione di un bene già oggetto di comunione legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani